

Dal varo del programma MEDIA II, la Commissione si è impegnata per garantire la sistematica applicazione delle misure di discriminazione positive a favore dei progetti presentati da società registrate negli Stati membri caratterizzati da una ridotta capacità di produzione audiovisiva. In tale quadro vengono inoltre organizzate sessioni specifiche di informazione e formazione rivolte a potenziali richiedenti di tali Stati membri. In conseguenza della strategia descritta, il programma MEDIA II ha ricevuto un numero crescente di proposte provenienti da Stati membri caratterizzati da una ridotta capacità di produzione audiovisiva. Si dovrebbe inoltre tenere presente che la percentuale relativa dei progetti selezionati è sempre superiore a quella dei progetti presentati (in media il 30% dei progetti selezionati rispetto al 25% delle richieste). Nel caso specifico dei due Stati membri citati (vale a dire, Grecia e Portogallo), il rapporto fra progetti presentati e progetti selezionati è pari alla media generale per tutti gli Stati membri, vale a dire 10-12%.

In conformità della decisione del Consiglio, per la valutazione dei progetti si utilizzano i criteri di selezione indicati nelle linee direttrici di ogni invito a presentare proposte, che a loro volta sono stati approvati, prima della pubblicazione, dai membri del comitato.

Al fine di garantire un trattamento equo a tutti i progetti presentati, i lettori o esperti che agiscono come consulenti della Commissione nella procedura di selezione vengono selezionati sulla base delle loro conoscenze ed esperienze, che consentono loro di fornire una valutazione della qualità dei testi presentati nella lingua originale. Quanto agli esperti che partecipano a gruppi singoli, essi vengono scelti sulla base di elenchi presentati alla Commissione dai membri del comitato MEDIA e vengono consultati a rotazione.

(¹) GU L 321, 30.12.1995.

(98/C 82/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2877/97

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1997)

Oggetto: Coerenza delle politiche della Commissione con la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei successori del latte maternonei paesi terzi da parte di produttori della Comunità

La Commissione può confermare che l'impresa danese MILCO, che produce alimenti per neonati, ha violato il codice OMS del 1981 concernente la commercializzazione di sostituti del latte materno nelle sue operazioni in Bangladesh e, di conseguenza, non ha rispettato la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte di produttori della Comunità (¹)?

E' vero che la Commissione offre riduzioni fiscali a società quali la MILCO, che promuovono i sostituti del latte materno al di fuori dell'UE, anche quando tali attività siano in contrasto con il codice OMS del 1981 e la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992?

Se sì, la Commissione riconosce che il suo operato è del tutto incompatibile con il codice internazionale e la risoluzione del Consiglio, e che i suddetti rimborsi fiscali debbano cessare immediatamente?

(¹) GU C 172 dell'8.7.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(22 settembre 1997)

Conformemente alla risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992, la Commissione ha dato istruzioni alle proprie delegazioni nei paesi terzi di agire da punti di contatto per le autorità locali, affinché possano essere loro notificati eventuali reclami o critiche riguardanti le pratiche commerciali di un produttore stabilito nella Comunità. Ad oggi, non sono stati ricevuti reclami dal Bangladesh al riguardo. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di confermare dichiarazioni o relazioni riguardanti pratiche di commercializzazione inadeguate in tale paese da parte di imprese stabilite nella Comunità.

La Commissione desidera inoltre sottolineare che, in assenza di reclami in proposito, l'eventualità prospettata dall'Onorevole Parlamentare nella seconda parte della sua interrogazione non trova applicazione.